

CAMERA DEI DEPUTATI

N.5

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (5)

(articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

Trasmesso alla Presidenza il 04 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32, con il quale sono stati apportati primi correttivi al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori correttivi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008 ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

.....

ART. 1.

(Disposizioni in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari)



1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7,

1) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) dispone per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti, derivanti da attività dimostrabili come lecite, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;" ;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, lettera b), il cittadino dell'Unione che abbia titolo a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ha facoltà di iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

b) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta;" ;

c) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: "Il cittadino dell'Unione" sono inserite le seguenti: ", nei casi in cui l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c),;" ;

d) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: "cittadino italiano", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "compresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge";

e) all'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto." ;

f) all'articolo 14 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai



- commi 1 e 2 è sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena.”;
- g) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica o alla moralità pubblica e il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona o contro la moralità pubblica e il buon costume, o per uno o più reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.”;
- h) all'articolo 20, comma 11, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.” è aggiunto il seguente periodo: “Ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza secondo le procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo massimo di quindici giorni.”;
- i) all'articolo 20, comma 14, le parole: “fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a quattro anni”;
- l) all'articolo 20, comma 15, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;
- m) all'articolo 22 il comma 4 è sostituito dal seguente “4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice”.
- n) all'articolo 22 l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso.

ART.2

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, valutato in 60.000 euro per l'anno 2008, in 108.000 euro per l'anno 2009 ed 96.000 euro a



decorrenza dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

